Sviluppo del Territorio, Innovazione e Sportello Impresa

C.D.R. 300

Ufficio LLPP - COD. 330 - Proposta n. 1080 del 01/10/2018

⇒ N. 57/Reg. Ufficio

→ DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

⇒ N. 894/ Reg. Generale del 04-10-2018

OGGETTO: Interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica del Comune di Bellizzi. Autorizzazione al subappalto. CUP: E28E17000060004; CIG: 7459249EFD

L'anno Duemiladiciotto il giorno 01 del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

che con precedente atto di Giunta Municipale in data 31/10/2017 n°139, esecutivo a tutti gli effetti di legge, il Comune di Bellizzi ha deliberato l'approvazione del progetto definitivo inerente gli interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica nell'ambito del protocollo di intesa ANCI ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2017) con l'assunzione di un mutuo passivo di € 280.000,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo, da garantirsi ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 con delegazione di pagamento afferente ai primi tre titoli di bilancio.

VISTO che risulta osservato il disposto di cui all'art. 203, 1° comma lett. b) con l'intervenuta approvazione del bilancio previsionale 2017 in cui sono state incluse le previsioni relative al presente mutuo con atto consiliare n. 11 del 23/03/2017 e successiva variazione approvata con Delibera di C.C. n. 44 del 14/12/2017.

CONSIDERATO che l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente pubblico economico, con sede in Roma, in data 20/12/2017 si è dichiarato disposto ad accordare il richiesto mutuo alle condizioni di cui alla lettera di comunicazione e relativi allegati (Schema di contratto e Capitolato di Patti e Condizioni Generali);

DATO ATTO che con Determina n. 1158 del 22/12/2017 veniva definitivamente approvato il mutuo passivo ed assunto l'impegno di spesa finalizzato a garantire la copertura finanziaria dell'intervento de quo;

RILEVATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2016, il Comune di Bellizzi ha deliberato la costituzione della Centrale Unica di Committenza dell'Area Sele Picentini, avente ad oggetto la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO:

Che con Determina a contrarre n. 312 del 1904/2018, il Responsabile del Servizio, ha dato avvio alla procedura di gara sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Che, ai sensi dell'art. 6, lett. b1) della convenzione, sottoscritta in data 21/03/2016 tra i Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza, il Comune di Bellizzi (stazione appaltante), ha inoltrato a mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, la determina di cui sopra, predisposta ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 50/2016, nell'ambito della quale veniva indicato, tra l'altro:

 che la scelta del contraente sarebbe stata effettuata attraverso una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno quindici operatori economici, da individuare nell'elenco di operatori economici qualificati nella categoria generale di opere

- OG1 ed approvato con la Determina della CUC Sele Picentini n. 308 del 18/04/2018, esecutiva, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- che il criterio per la scelta dell'offerta migliore è quello minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, sulla base del progetto esecutivo con ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale secondo le procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA:

La Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 473 del 25/05/2018 avente ad oggetto "approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione" dalla quale risulta che la migliore offerta, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, è risultata quella presentata dalla ditta "IL BIFO Srl", con sede in Cava dei Tirreni (SA) alla via Ragone, 10 − P.IVA 02342590656, per aver presentato in sede di gara, il ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara pari al 29,625%, (ventinovevirgolaseicentoventicinquepercento) corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 132.932,68, oltre € 2.082,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di contratto da stipulare pari ad € 135.015,25 (centotrentacinquemilazeroquindici/25) oltre IVA come per legge;

VISTA la Determina n. 481 del 29/05/2018 con cui è stato preso atto della determinazione del Responsabile dell'Area CUC Sele Picentini, Reg. Gen. n.473 del 25/05/2018.09.2017, avente ad oggetto "approvazione verbali di gara ed aggiudicazione dei "LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO NUOVA PRIMAVERA DEL COMUNE DI BELLIZZI. CIG: 7459249EFD- CUP: E28E17000060004" e con cui è stato pertanto aggiudicato definitivamente l'appalto in favore della ditta "IL BIFO Srl", con sede in Cava dei Tirreni (SA) alla via Ragone, 10 – P.IVA 02342590656 per aver presentato la migliore offerta ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATO il contratto di appalto rep. n. 05/2018 del sottoscritto in data 03/07/2018 tra il Comune di Bellizzi e l'impresa il Bifo Srl;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del giorno 04 Luglio 2018 redatto in contraddittorio con l'Impresa e dalla stessa firmato senza riserve;

DATO ATTO che con nota prot. n. 18623 del 20/09/2018 l'impresa aggiudicataria il Bifo srl ha formulato istanza di subappalto ex art. 105 del Dlgs. 50/2016 e smi per la quota parte dei lavori afferenti la categoria OS24 delle opere di sistemazione a verde in favore dell'Impresa SOFOR Costruzioni di Soffientini Stefano con sede legale in Battipaglia (SA) alla Via Mazzini 52/D P.IVA 05134010650;

CONSIDERATO che a seguito di osservazioni formulate dall'Ufficio Tecnico con nota prot. n. 18915 del 25/09/2018 l'impresa il Bifo srl Srl con nota prot. 19270 del 01/10/2018 ha rettificato ed integrato la predetta istanza di subappalto per la quota parte dei lavori afferenti la categoria prevalente OS24 in favore dell'Impresa SOFOR Costruzioni di Soffientini Stefano fino alla concorrenza dell'importo di € 37.000,00 (trentasettemila/00) oltre all'aliquota per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta nel limite massimo del 30% consentito dalla norma come rilevasi dalla documentazione integrativa/sostituiva acquisita al n. 19270 del protocolto generale dell'Ente in data 01/10/2018;

RICHIAMATA la dichiarazione resa dall'Impresa il Bifo Srl prodotta in sede di presentazione dell'offerta in ordine alla intenzione di voler subappaltare parte delle lavorazioni della categoria prevalente OS24 nel limite del relativo importo consentito dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.Lgs 50/2016 l'amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;

ACCERTATO che:

- 1) l'affidatario ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante per un importo di € 37.000,00 contenuto nel limite del trentapercento dell'importo contrattuale;
- 2) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario ha trasmesso la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata come rilevasi dal possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo previsti dal comma 1) art. 90 DPR 207/2010;
- 3) che è stata altresì trasmessa la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Dlgs. 50/2016 e smi;
- 4) che non sussistono, nei confronti dell'affidatario del subappalto misure di divieto o sospensione ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e smi, come da autocertificazione allegata alla richiesta di autorizzazione al subappalto;
- 5) l'Impresa subappaltatrice risulta regolare ai fini del DURC come rilevasi dalla consultazione on-line protocollo INAIL 13307181 secondo la a nuova disciplina della regolarità contributiva;.

RITENUTO opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica ed al fine di poter dare corso ai lavori quanto prima;

RILEVATO che a seguito della documentazione pervenuta all'Ente con nota con nota prot. 19270 del 01/10/2018 ricorrono tutte le condizioni per l'autorizzazione al subappalto;

PRECISATO che l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

Che l'appaltatore e, per il suo tramite, l'impresa subappaltatrice deve trasmettere a questa amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;

Che la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

DATO COMUNQUE ATTO che, anche in presenza dell'autorizzazione, l'appaltatore si ritiene responsabile in solido con il sub-appaltatore, per l'osservanza di tutte le norme contrattuali, ed è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti atti ad assicurare anche il rispetto delle condizioni economiche previste dal contratto di sub-appalto o da altre disposizioni di legge;

DATO ATTO che il RUP ha ritenuto che la documentazione sopra richiamata sia conforme alla normativa vigente in materia di subappalto;

VISTO il Decreto Sindacale n. 52 del 10/07/2017;

RICONOSCIUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione per la quale a norma dell'art,53,1 comma della legge 142/90, si esprime parere favorevole;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE, per le ragioni richiamate nelle premesse, l'Impresa il Bifo Srl appaltatrice dei lavori di di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" a subappaltare all'impresa SOFOR Costruzioni di Soffientini Stefano con sede con sede legale in Battipaglia (SA) alla Via Mazzini 52/D P.IVA 05134010650 parte dei lavori in oggetto e precisamente quota parte delle opere afferenti la categoria OS24 di sistemazione delle opere a verde come meglio specificate nel contratto di subappalto per un importo di € 37.000,00 oltre IVA come per legge;

DI PRECISARE comunque che dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal combinato disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al direttore dei lavori, al R.U.P. nonchè all'impresa richiedente;

IL RESPONSABILE DELL'AREA